



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario (relatore)
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario

nella Camera di consiglio del 9 novembre 2022, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2019 e 2020 del **Comune di Valle Castellana (TE)**, ha assunto la seguente

#### DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro*

*organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *"Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 19 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2019;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

vista la deliberazione dell'11 dicembre 2020, n. 288/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione del 6 agosto 2021 n. 297/2021/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2020 al 30 novembre 2021;

vista la deliberazione del 9 febbraio 2022, n. 31/2022/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2022;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 2 febbraio 2022, n. 1;

vista l'ordinanza del 7 novembre 2022, n. 46/2022, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Bruno Lomazzi;

## **FATTO**

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni sui rendiconti 2019 e 2020 del Comune di Valle Castellana (TE), (878 abitanti), acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, rispettivamente in data in data 20 febbraio 2021 (prot. n. 6065) e 30 novembre 2021 (prot. n. 6203)

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, all'andamento dei residui e all'esposizione debitoria.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti e obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

## DIRITTO

### 1. Quadro normativo di riferimento.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266 del 2005, come modificato dal d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011).

Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità finanziaria-contabile (cfr. Corte cost. sent. n. 39/2014), alla deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve far seguito idonea presa d'atto del Consiglio comunale.

## **2. Equilibri di bilancio.**

Relativamente ai principali dati di sintesi rilevati dalla gestione finanziaria 2019 si osserva che il Consiglio ha approvato il rendiconto con delibera dell'11 luglio 2020 n. 20, oltre i termini fissati dal legislatore in via straordinaria in ragione della proroga disposta a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (termine fissato al 30 giugno 2020 ex art. 107 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27). Il rendiconto relativo all'esercizio 2020 è stato approvato con delibera del 22 giugno 2021 n. 20 in leggero ritardo rispetto ai termini previsti dal decreto-legge del 30 aprile 2021 n. 56 che ha prorogato la scadenza al 31 maggio 2021.

Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente. Il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento. In particolare, in merito alle conseguenze *ex lege* derivanti dalla tardiva approvazione del rendiconto, si rimanda alla deliberazione n. 26/2022 della Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna.

Relativamente alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che *"a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*. Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di

previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne deriva che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Con riferimento al rendiconto 2019, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3, sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La verifica degli equilibri individuati dal citato decreto viene rappresentata nella tabella che segue.

Equilibrio complessivo. Esercizio 2019

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	115.997,15	-29.729,86	86.267,29
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	44.526,68	0	44.526,68
Risorse vincolate nel bilancio (-)	0	0	0
<b>Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	71.470,47	-29.729,86	41.740,61
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	406.272,67	0	406.272,67
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	-334.802,2	-29.729,86	-364.532,06

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Il prospetto illustra l'equilibrio complessivo che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Dai dati esposti in tabella, si evince che l'Ente presenta un risultato di competenza per l'esercizio 2019 positivo (W1 euro 86.267,29), derivante dalla somma algebrica tra il saldo di parte corrente pari a euro 115.997,15 (O1) e quello di parte capitale pari a euro -29.729,86 (Z1).

Il risultato di parte corrente (O1) dell'esercizio (euro 115.997,15) deriva dal saldo tra entrate e spese correnti, unitamente all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e alla gestione del fondo pluriennale e alla quota capitale di ammortamento dei mutui.

L'equilibrio complessivo di parte corrente (O3), pari a euro - 334.802,2, è il risultato della somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari a euro 71.470,47 (O2) e la variazione degli accantonamenti di parte corrente compiuta in sede di rendiconto (euro - 406.272,67). Considerando che i risultati della gestione di parte capitale (Z2 e Z3) sono entrambi negativi e pari a euro - 29.729,86, si determinano i seguenti saldi finali: W2 Equilibrio di bilancio pari a euro 41.740,61 e W3 Equilibrio complessivo pari euro - 364.532,06.

L'Ente applica un avanzo di amministrazione in parte corrente pari a euro 190.925,00.

Nell'esercizio 2020 si registrano i seguenti valori.

Equilibrio complessivo. Esercizio 2020

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	44.665,02	-94.591,83	-49.926,81
Risorse accantonate stanziati nel bilancio d'esercizio (-)	0,00	0,00	0,00
Risorse vincolate nel bilancio (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	44.665,02	-94.591,83	-49.926,81
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-233.845,19	0,00	-233.845,19
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	278.510,21	-94.591,83	183.918,38

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Rispetto all'esercizio precedente si rileva un risultato di competenza negativo (W1, euro - 49.926,81) frutto di un peggioramento del risultato di parte corrente (O1, 44.665,02), ma in special modo di parte capitale (Z1, -94.591,83). Tuttavia, l'equilibrio complessivo (W3) presenta un risultato positivo, pari ad euro 183.918,38, grazie alla riduzione delle somme accantonate in sede di rendiconto (-233.845,19).

L'Ente applica un avanzo di amministrazione in parte corrente pari a euro 6.000,00.

Al riguardo la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

I principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate

tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. In relazione a questa esigenza, l'articolo 162, comma 6, del Tuel, stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo eccezioni previste dalla legge.

Sebbene la gestione finanziaria per l'esercizio 2020 garantisca un equilibrio complessivo W3 positivo e risulti influenzata dalle tempistiche di impiego dei fondi sisma erogati nel 2019, si rileva, comunque, il mancato rispetto della previsione di cui all'art. 1, comma 821 della l. 145 del 2018 a causa di uno squilibrio di parte capitale determinante valori negativi per i saldi W1 e W2. La Sezione richiama l'Ente al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

### 3. Risultato di amministrazione e sua composizione.

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e ridotto dei residui passivi. Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Di seguito si riportano le tabelle sul risultato di amministrazione e quella relativa alla sua composizione per il biennio in esame.

Risultato di amministrazione 2019/2020

	Gestione 2019			Gestione 2020		
	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale
Fondo cassa all' 1/1			1.332.244,88			1.356.045,87
Riscossioni	422.240,45	5.187.383,90	5.609.624,35	870.866,96	5.090.801,75	5.961.668,71
Pagamenti	1.584.628,10	4.001.195,26	5.585.823,36	1.977.467,85	4.565.799,08	6.543.266,93
saldo di cassa al 31/12			1.356.045,87			774.447,65
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			0,00			0,00
Fondo cassa al 31/12			1.356.045,87			774.447,65
Residui attivi	1.709.829,81	3.336.723,75	5.046.553,56	4.093.927,78	336.376,00	4.430.303,78
Residui passivi	1.296.585,25	4.611.816,57	5.908.401,82	3.802.371,66	878.064,73	4.680.436,39
FPV spesa corrente			10.954,26			0,00
FPV spesa conto capitale			32.444,00			82.639,01
Risultato di amministrazione al 31/12			450.799,35			441.676,03

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Il fondo pluriennale vincolato generato dalla gestione 2020 è pari ad euro 82.639,01 interamente di parte capitale.

Il risultato di amministrazione al netto delle somme accantonate e vincolate presenta la seguente evoluzione:

Composizione risultato di amministrazione

	2019	2020

Risultato di amministrazione	450.799,35	441.676,03
Accantonamenti	450.799,35	216.954,16
Vincoli	0,00	0,00
parte destinata agli investimenti	0,00	0,00
Risultato di amministrazione parte disponibile	0,00	224.721,87

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

La parte accantonata risulta così ripartita:

	2019	2020
FCDE	346.599,79	116.108,57
Fondo contenzioso	96.452,71	90.000,00
Altri accantonamenti	7.746,85	10.845,59
Totale	450.799,35	216.954,16

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Il fondo contenzioso nell'esercizio 2020 presenta un importo pari ad euro 90.000,00 in diminuzione rispetto all'anno precedente mentre la voce "altri accantonamenti" uguale ad euro 10.845,59 è riferita esclusivamente all'indennità di fine mandato.

Relativamente alle modalità di calcolo del FCDE, per entrambi gli esercizi in analisi l'Ente ha impiegato il metodo ordinario.

Nell'esercizio 2020, l'importo del FCDE, pari ad euro 116.108,57, corrisponde al 68 per cento del totale dei residui attivi presenti ai Titoli 1 e 3.

In particolare, dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo nel rendiconto 2020, si evidenzia che nel Titolo 1 l'importo accantonato (euro 112.472) è pari al 98 per cento dei residui mantenuti (euro 114.756), di cui euro 59.074 relativi alla competenza ed euro 55.682 relativi ad esercizi precedenti. Tale accantonamento si riferisce per intero alla Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati".

Nel Titolo III l'importo accantonato (euro 3.637) è pari al 6 per cento dei residui mantenuti (euro 57.045) di cui euro 7.506 relativi alla competenza ed euro 49.539 relativi ad esercizi precedenti. Tale accantonamento si riferisce quasi esclusivamente alla Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni." Nel Titolo III è presente un residuo d'importo pari a euro 26.576, relativo alla tipologia 400 "Rimborsi ed altre correnti" per il quale non è stato previsto alcun accantonamento.

L'Ente, nell'esercizio 2020, ha registrato un grado di riscossione nella gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 85 per cento e al 97 per cento ed una capacità di riscossione in conto residui per i medesimi titoli, rispettivamente pari all'85 per cento e al 53 per cento. I valori iscritti ai titoli 1 e 3 rappresentano il 4 per cento del complesso dei residui.

Al fine di meglio comprendere la capacità di riscossione delle entrate proprie oltre che la tipologia, l'Ente in seguito ad apposita richiesta (nota del 13 maggio 2022 prot. n. 1558) di

questa Sezione ha provveduto a compilare ed inviare il prospetto di seguito rappresentato.

	Residui conservati al 01/01/	accertamenti c/residui	Riscossioni in c/ residui	% riscosso /accertamento c/residui	Residui da riportare al 31/12	Accertamenti in c/competenza	riscossioni in c/competenza	residui della competenza	%	totale residui da riportare
	a	b	e	D=c/b	E (b- e)	f	g	H=(f-g)	I=(g/f)	L=(e+h)
<b>TITOLO I</b>	424.379	398.366	337.493	85	60.874	370.766	313.784	56.983	85	117.856
di cui					0,00			0,00		0,00
Imu	148.364	153.557	102.299	67	51.257	169.805	169.805	0,00	100	51.257
Tasi	239,97	239,97	239,97	100	0,00	5.000	2.178	2.822	44	2.822
tarsu/ tari/ tares	260.280	260.280	231.464	89	28.815	159.403	105.624	53.779	66	82.594
<b>TITOLO III</b>	138.180	143.459	76.560	53	66.899	219.307	212.380	6.928	97	73.826
di cui										
Proventi acquedotto					0,00			0,00		0,00
Canone depurazione e fognatura					0,00			0,00		0,00
fitti attivi	36.330	21.673	21.673	100	0,00	202,21	202,21	0,00	100	0,00
sanzioni codice strada					0,00			0,00		0,00

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei Titoli 1 e 3 costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare - sostanzialmente - alla copertura del rischio evasione.

In merito ai fondi Covid, la Sezione con nota del 13 maggio 2022 prot. n. 1558 ha chiesto delucidazioni in relazione alla mancata costituzione dei relativi vincoli nel risultato di amministrazione.

L'Ente con nota del 15 luglio 2022, prot. n. 2250 ha inviato la documentazione attestante i

*“trasferimenti incassati nell'esercizio 2020 per funzioni fondamentali e per specifici ristori e le somme Covid pagate o comunque impegnate nell'esercizio 2020” e ha dichiarato che “da tale documentazione si evince che le somme impegnate risultano maggiori dei trasferimenti ottenuti e quindi l'Ente non era soggetto all'apposizione del vincolo nel Risultato di amministrazione..”.*

In merito ai fondi Covid assegnati con vincolo di destinazione e non utilizzati nell'esercizio 2020 si rammenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020, essi devono essere inseriti nella parte vincolata del risultato di amministrazione per il loro eventuale utilizzo, mantenendo la destinazione originaria, nell'esercizio 2021. Da ultimo, l'articolo 13 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti, nonché le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022. Al riguardo, si ricorda che tali risorse si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del d.l. n. 4 del 2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti, ovvero se a valere sulle stesse sia stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale).

Tanto rappresentato, la Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. A tal fine richiama l'attenzione del Comune e dell'Organo di revisione sulla necessità di una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio della prudenza, evitando di determinare per induzione accantonamenti e vincoli, prescindendo dalle reali esigenze di bilancio, al fine di conseguire un totale parte disponibile pari o prossima allo zero e, quindi, in misura tale da non far emergere un eventuale disavanzo di amministrazione. Un siffatto comportamento si porrebbe in aperto contrasto con il principio di veridicità ed attendibilità del bilancio.

#### **4. Gestione della liquidità**

Nel questionario al rendiconto 2019, l'Ente nella Sezione dedicata al sisma evidenzia che il fondo di cassa complessivo, oltre ad un vincolo generale pari a euro 95.337,05 presenta un importo di somme vincolate causa sisma, pari a euro 1.256.322,67 come di seguito rappresentato:

Fondo di cassa complessivo al 31/12/2019	1.356.045,87
di cui fondi vincolati	95.337,05
di cui Fondi sisma	1.256.322,67

Fondi liberi	4.386,14
--------------	----------

Il Revisore nella relazione al rendiconto 2019 specifica che: *“L'Ente non ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2019 in considerazione della mancanza di dati storici richiesti al tesoriere e in occasione del recente cambio nuovamente sollecitati dallo scrivente e attenzionati dall'amministrazione.”*

La situazione del fondo di cassa nell'esercizio 2020 in base alle informazioni contenute nel questionario risulta invece essere la seguente:

Fondo di cassa complessivo al 31/12/2020	774.447,65
di cui fondi vincolati	0,00

Nell'esercizio 2020 i dati inseriti nel questionario e quelli relativi alla relazione sono discordanti in quanto nella relazione viene evidenziato un fondo di cassa vincolato pari a euro 95.337,00. In relazione a tale differenza e alla dichiarazione del Revisore relativamente al rendiconto 2019, la Sezione, con nota del 13 maggio 2022, prot. n. 1558, ha chiesto chiarimenti in merito. L'Ente, con nota del 15 luglio 2022, prot. n. 2250, ha prima di tutto evidenziato che: *“negli anni post sisma 2016 si è trovato purtroppo a dover sopperire alla mancanza di personale e ha diversi cambi nella gestione dell'Ufficio Finanziario. Nella gestione degli uffici nell'immediato post sisma, nella fase di primo intervento e messa in sicurezza, c'è stata molta confusione e poca precisione nella gestione della documentazione dovuta all'urgenza d'azione. L'Ente nel 2020 ha iniziato un graduale ma significativo riassetto degli uffici. Si è iniziato così a poter risolvere situazioni lasciate in sospeso nel corso degli anni.”*

In merito alla gestione del fondo di cassa, l'Ente ha precisato che: *“dal primo maggio 2020 la Tesoreria dell'Ente è passata da Intesa Sanpaolo S.p.A. a Poste Italiane S.p.A.; nel verbale di passaggio (allegato t), sottoscritto da Intesa Sanpaolo SpA, Poste Italiane Spa e il Comune di Valle Castellana, risulta una cassa vincolata di € 95.337,05. Le uniche delucidazioni in merito a tale vincolo sono state reperite solo nel mese di giugno 2022 in modo ufficioso.*

Da tali informazioni risulta quanto segue:

- dal 2008 al 2011: cassa vincolata pari ad € 130.735,39 di cui € 128.452,37 per Fondo Contributi Regionali ed € 2.283,02 per Oneri Religiosi;
- 2012: cassa vincolata pari ad € 230.980,74 di cui € 128.452,37 per Fondo Contributi Regionali, € 2.283,02 per Oneri Religiosi ed €100.245,35 per C.D.P.;
- 2013: cassa vincolata pari ad € 322.996,54 di cui 138.452,37 per Fondo Contributi Regionali, € 2.283,02 per Oneri Religiosi ed € 182.261,15 per C.D.P.;
- 2014: cassa vincolata pari ad € 88.560,00 di cui € 88.560,00 per Fondo Contributi Regionali;
- 2015: cassa vincolata pari ad € 24.560,00 di cui € 24.560,00 per Fondo Contributi Regionali;

- 2016: cassa vincolata pari ad € 92.627,00;

*Dal 2015 in poi risulta difficile capire la contabilizzazione della cassa vincolata e soprattutto capire se sono somme opportunamente accantonate.*

*Con il cambio di Tesoreria, è stato firmato un verbale di passaggio dove viene indicata una cassa vincolata pari ad € 95.337,05 ma senza indicazione e specifiche della sua composizione.*

*Poste Italiane S.p.A., seppur inizialmente non ha istituito il vincolo, successivamente nella rendicontazione annuale 2020 lo ha nuovamente costituito per € 95.337,05.*

*Successivamente, la consistenza della cassa vincolata risulta aumentata e pari ad € 117.767,84, in quanto è stato aggiunto il pignoramento di € 22.430,79, risultante anch'esso dal verbale di passaggio.*

*In base alle evidenze attuali di cui l'ente è in possesso non risultano situazioni giustificanti tale vincolo.*

*Ad oggi però ancora la situazione non è definita. Da parte dell'Ente c'è l'impegno a definire nel più breve tempo possibile la situazione sopra descritta e a darne immediata conoscenza."*

La cassa vincolata si determina come differenza fra i residui attivi riguardanti le entrate vincolate al 31 dicembre di ogni anno e la somma del fondo pluriennale vincolato con i residui passivi relativi a capitoli vincolati; le entrate vincolate sono, peraltro, solo quelle rientranti – come pure sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 31/2015 – nella tipologia di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) del Tuel (es. somme vincolate derivanti da trasferimenti da Stato, Regione, Ue, amministrazioni pubbliche, le entrate e spese vincolate *ex lege* come le sanzioni per violazioni al codice della strada, per la quota del 50%, le somme da alienazioni, per la quota del 10%, ecc.).

A tale proposito, questa Sezione ribadisce che la quantificazione della cassa vincolata è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate per le quali è stato già registrato il correlato incasso. Pertanto, al fine di eliminare le differenze sopra evidenziate, si raccomanda un più attento monitoraggio della cassa vincolata sia in termini di quantificazione che di eventuale reintegro della quota utilizzata per spese correnti e si resta in attesa di ricevere comunicazioni in merito alla pronta definizione della suddetta situazione di cassa.

## **5. Analisi dei residui**

In riferimento all'analisi della gestione dei residui, l'Organo di revisione nella relazione al rendiconto ha precisato che l'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 e 2020.

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2020, nella tabella successiva viene evidenziata la composizione distinta per anno di provenienza.

Residui attivi e passivi detenuti al 31/12/2020

	2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21.534,85	0,00	0,00	5.332,00	28.815,33	59.073,81	114.755,99
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	133.841,34	24.385,36	50.668,89	21.217,79	35.602,11	111.960,67	377.676,16
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25,96	119,19	726,43	46.392,61	2.275,00	7.505,57	57.044,76
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	376.041,19	0,00	15.000,00	423.393,00	2.704.245,40	149.988,68	3.668.668,27
Titolo 6 - Accensione Prestiti	71.428,51	0,00	0,00	0,00	12.684,18	0,00	84.112,69
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	116.162,78	537,28	3.498,58	7.847,27	128.045,91
<b>Totale Residui attivi</b>	<b>602.871,85</b>	<b>24.504,55</b>	<b>182.558,10</b>	<b>496.872,68</b>	<b>2.787.120,60</b>	<b>336.376,00</b>	<b>4.430.303,78</b>
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	7.053,53	8.079,48	61.714,94	74.010,77	320.911,74	471.770,46
Titolo 2 - Spese in conto capitale	395.857,10	70.949,33	0,00	470.807,16	2.710.767,40	481.874,62	4.130.255,61
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	2.819,62	312,33	75.278,37	78.410,32
<b>Totale Residui passivi</b>	<b>395.857,10</b>	<b>78.002,86</b>	<b>8.079,48</b>	<b>535.341,72</b>	<b>2.785.090,50</b>	<b>878.064,73</b>	<b>4.680.436,39</b>

Fonte: Relazione di gestione 2020

In merito alla rilevante quota di residui di cui al Titolo 4 di Entrata e Titolo 2 di Spesa, relativi all'anno 2019, si riscontra che in parte entrata sono stati generati per la maggior parte dalla tipologia 200 "Contributi agli investimenti" e in special modo dalle somme iscritte al capitolo 590 denominato "Dissesto idrogeologico fraz. Macchia da Sole" (accertamento n. 39) d'importo pari a euro 2.200.000,00 e sul capitolo 563 "Messa in sicurezza versante s.p. 52 loc. macchia da sole - finanz. regionale" (accertamento n. 68) d'importo pari a euro 200.000,00; per la parte spesa i residui relativi all'anno 2019 riguardano il macro aggregato 202 "Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni" e in particolare le somme iscritte al capitolo 2688 denominato "Dissesto idrogeologico fraz. ne macchia da sole" d'importo pari a euro 2.200.000,00 e al capitolo 2563 "Dissesto idrogeologico fraz. Macchia da Sole" d'importo pari a euro a euro 195.044,96.

Tenuto conto che la normale attività gestionale è tuttora fortemente influenzata dalle conseguenze finanziarie derivanti dal sisma 2016, si ricorda che la corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato riveste una notevole importanza nei nuovi principi contabili in quanto si tratta di un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

A tal proposito si richiama quanto disposto dal principio contabile n. 5.3.1, secondo cui: «le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione

*di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. È in ogni caso auspicabile che l'ente rediga sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare».*

Ancora, dall'analisi della scheda dei residui attivi detenuti al 31 dicembre 2020, allegata al rendiconto, si evidenzia la presenza di numerosi accertamenti che fanno riferimento ad annualità precedenti all'esercizio 2018, per un importo totale di euro 698.402,35 che non risultano movimentati negli esercizi in analisi.

A tale proposito il Revisore nei rilievi finali contenuti nella relazione al rendiconto 2020 raccomanda all'Ente di *“accantonare direttamente o indirettamente mediante non utilizzo nell'esercizio 2021, una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile fino al momento in cui si abbia una verifica positiva in merito alla copertura dal rischio totale/parziale dell'insussistenza del residuo attivo presente nel capitolo 63 titolo 9 d'importo pari a euro 116.162,78”*.

Con nota istruttoria del 13 maggio 2022, prot. n. 1558, la Sezione ha chiesto di specificare la natura delle somme che fanno riferimento al residuo attivo di euro 116.162,78 denominato *“Quadratura Entrata/Spese”* e le motivazioni del mantenimento, in quanto dal riepilogo dei residui attivi conservati al 31/12/2020, tale residuo è relativo all'esercizio 2017.

L'Ente in merito ha chiarito che *“dalla documentazione in possesso, rilevata la dubbia natura delle somme a cui fa riferimento il residuo in oggetto e dopo accurate valutazioni, si è ritenuto che non dovesse essere mantenuto; per le motivazioni espresse, si è provveduto alla sua cancellazione con il riaccertamento ordinario dei residui effettuato con Delibera G.C. n. 27 del 08.04.2022. A conferma di quanto dichiarato il Comune ha allegato alla nota di risposta “l'estratto della variazione dei residui attivi dove risulta la cancellazione dell'accertamento 63/2022”*.

La Sezione, di conseguenza, non può non richiamare, ulteriormente, l'attenzione sulla correlata esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui attivi, il Comune debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare lo stato delle posizioni creditorie. Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione (art. 187 del Tuel). In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi risalenti nel tempo che potrebbero essere di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.

Pertanto, la Sezione invita il Comune a vigilare attentamente sul riaccertamento dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'Ente e si riserva di verificare, per i futuri esercizi, l'evoluzione dei residui, con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

### **7. Tempestività dei pagamenti.**

Per entrambi gli esercizi in analisi, l'indice di tempestività dei pagamenti non è risultato reperibile sul sito dell'Ente. In seguito ad apposita richiesta istruttoria sono stati comunicati, con nota del 15 luglio 2022, prot. n. 2250, i seguenti valori:

- anno 2019: 149,32 giorni – importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza pari ad euro 2.304.889
- anno 2020: 119,11 giorni – importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza pari ad euro 1.584.627

Non risultano, inoltre, pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" l'ammontare dei debiti detenuti al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

A tale proposito si ricorda che l'indicatore di tempestività dei pagamenti (trimestrale ed annuale), unitamente agli altri dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza (ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici) *ex art. 33 d.lgs. 33 del 2013*, è calcolato nel rispetto degli indirizzi euro-unitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE, che richiede l'adozione decisa di una "*cultura dei pagamenti rapidi*".

In merito alla violazione dei termini di legge in materia di tempi di pagamento si rammenta che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (art. 183, comma 8 del Tuel). Con riferimento a tanto, peraltro, la Sezione ricorda che, a partire dall'esercizio 2021, incombono accantonamenti obbligatori sugli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo. L'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa

non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti. In merito, si rimanda a quanto dettagliatamente previsto, da ultimo, dalla circolare MEF n. 17/2022 *"I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni - Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152"*.

## 9. Organismi partecipati

L'Ente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 30 dicembre 2021, ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2020 ex art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017, dalla quale risultano in capo al Comune le seguenti partecipazioni societarie:

PARTECIPATA	Quota di partecipazione %	Esito rilevazione	Bilancio 2018	Bilancio 2019	Bilancio 2020
Ruzzo reti s.p.a.	2,27	Mantenimento	107.850	1.071.470	2.267.240
Montagne Teramane e Ambiente s.p.a.	1,73	Mantenimento	1.936	1.054	1.623
CO.TU.GE - Consorzio Turistico Del Comprensorio Dei Monti Gemelli	10	Mantenimento	758	-26.888	38.239

Anche per il 2020 l'Ente non prevede nuovi esiti al processo di revisione ordinaria per le partecipazioni possedute al 31 dicembre e conferma quanto disposto nella precedente delibera n. 35 del 28 novembre 2020, statuente il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per tutte le società partecipate.

Nella relazione l'Organo di revisione dichiara di aver verificato che *"non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli Organismi partecipati per mancata risposta, ma che comunque con la Ruzzo spa è stato verificato per effetto delle continue proposte di rateazione del loro debito. Si raccomanda attenzione nel rapporto con CO.Tu.Ge vista la natura consortile e poco strutturata nelle assunzione delle decisioni e degli impegni economici dei consorziati."*

Nel questionario inoltre viene specificato che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniale tra l'ente le sue società partecipate.

La Sezione rammenta che l'obbligo - sancito dall'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011 - di allegare al rendiconto, nell'ambito della relazione sulla gestione, una nota informativa contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenziando e motivando analiticamente l'insorgenza di eventuali discordanze, risponde ad una prassi di

buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata (Corte costituzionale n. 239/2012). L'obiettivo della norma è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze (Corte dei conti, Sez. Lombardia, parere 479/2013), come previsto espressamente dalla medesima norma secondo cui *"in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"*. A tal proposito, questa Sezione rileva che la disposizione *ex art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011*, ha come obiettivo quello di porre un freno al disallineamento delle poste debitorie e creditorie nei bilanci degli organismi partecipati e dell'ente pubblico controllante. Conseguentemente, la Sezione, nel ribadire la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte sia dell'organo di revisione dell'ente territoriale sia di quello dell'organismo partecipato, onde evitare eventuali incongruenze e garantire la piena attendibilità dei dati, raccomanda all'Ente di adoperarsi per il futuro al fine di assicurare il completo adempimento dell'obbligo normativo e del suo necessario corollario, rappresentato dal rispetto della tempistica di acquisizione dei dati, in linea con le finalità informative della relazione sulla gestione allegata al rendiconto di cui la nota crediti/debiti è componente necessaria per una migliore comprensione dei dati contabili, a beneficio del Comune e della Comunità amministrata (Corte dei conti, Sez. Lombardia – delib. n. 209/2018).

#### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

#### **ACCERTA**

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al rispetto dei termini di legge relativamente all'approvazione del rendiconto di gestione;
- alla corretta quantificazione della cassa vincolata e ad adottare un sistema di tracciamento dei fondi di cassa vincolati e di monitoraggio dell'uso degli stessi che consenta il costante rispetto dell'art. 195 del Tuel;
- a provvedere, in sede di riaccertamento ordinario, ad una più approfondita ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza;

- al rispetto della normativa sull'armonizzazione contabile in riferimento alla predisposizione dei cronoprogrammi di spesa ed alla corretta quantificazione del fondo pluriennale vincolato;
- ad implementare azioni dirette a ridurre, ai sensi della legge, l'indice di tempestività dei pagamenti commerciali e a dare pronta e corretta attuazione alle misure di garanzia previste dall'articolo 1, commi 862 e 863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in materia di stanziamento e calcolo dell'accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) nella parte corrente del proprio bilancio;
- ad implementare un sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate anche ai fini degli adempimenti di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011 in materia di debiti e crediti reciproci tra l'Ente ed i suoi organismi partecipati;
- ad assicurare il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche in prospettiva, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo alla congruità degli accantonamenti operati;
- a rispettare tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

#### **DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Valle Castellana (TE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 9 novembre 2022.

L'Estensore  
Bruno LOMAZZI  
*f.to digitalmente*

Il Presidente  
Stefano SIRAGUSA  
*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA